

DELIBERAZIONE N. 781 DEL 01/09/2025	
OGGETTO: ESTENSIONE DURATA DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11, D.LGS 50/2016, IN FAVORE DELLA SOCIETA' GSN S.R.L. DAL 1 SETTEMBRE 2025 AL 28 FEBBRAIO 2026 O MINOR PERIODO, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA REGIONALE.	
Esercizi/o e conto 2025-2026 - 502020119 Centri/o di costo 1000001 - Importo presente Atto: € 205.739,38 - Importo esercizio corrente: € 137.159,59 Budget - Assegnato: € - - Utilizzato: € - - Residuo: € - Autorizzazione n°: 2 ABS Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista	STRUTTURA PROPONENTE UOC Acquisizione Beni e Servizi Il Dirigente Responsabile Giuseppe Navaneri Responsabile del Procedimento Giuseppe Navaneri L'Estensore Massimiliano Romano Proposta n° DL-740-2025
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 12/08/2025 IL DIRETTORE SANITARIO f.f. Costanza Cavuto	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Positivo Data 12/08/2025 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Massimo Armitari
La presente deliberazione si compone di n° 8 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:	

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025, avente ad oggetto: *“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)*;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Vista la deliberazione n. 293 del 31.03.2025 con la quale il Dott. Massimo Armitari è stato nominato Direttore Amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO);

- Vista la deliberazione n. 367 del 23 aprile 2024 con la quale la Dott.ssa Costanza Cavuto è stata nominata Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di "oncologia" per l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di "dermatologia" per l'Istituto San Gallicano (ISG);
- Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- Premesso che con Deliberazione n. 646 del 18/08/2022, è stata recepita la gara comunitaria della Regione Lazio, per l'affidamento del servizio di Facchinaggio e Trasloco alla società GSN s.r.l. per il periodo di 36 mesi (lotto 4) ed un importo complessivo pari a € 915.579,38 iva inclusa;
- che con Deliberazione n. 373 del 02/05/2024, è stata autorizzata un'estensione contrattuale nei limiti del quinto d'obbligo, per un'unità aggiuntiva e la variazione dell'orario di lavoro di un operatore da 35 a 40 ore settimanali del servizio di Facchinaggio e Trasloco per comprovate esigenze lavorative dell'attività della UOC Farmacia, per il periodo dal 01/04/2024 al 31/08/2025 ed una spesa complessiva nel biennio pari ad € 69.319,30 iva al 22% inclusa e contemporaneamente un'unità aggiuntiva per il servizio navetta necessario per il trasporto dei pazienti all'interno dell'Ente, per il periodo dal 04/04/2024 al 31/08/2025, per una spesa complessiva nel biennio pari ad € 81.252,00 iva al 22% inclusa;
- che in vista dell'approssimarsi della scadenza contrattuale del servizio di Facchinaggio e Trasloco al 31/08/2025, è stato chiesto alla Regione Lazio in data 8 luglio 2025 via mail, la data stimata per l'aggiudicazione e conseguente pubblicazione della nuova Convenzione del servizio sopra citato, al fine di poter valu-

tare eventualmente un'estensione contrattuale con l'attuale operatore economico GSN s.r.l.;

- Preso atto** che la Regione Lazio via mail in data 08 luglio 2025 ha rappresentato che la nuova procedura è stata bandita e che l'iter di aggiudicazione risulta in fase di valutazione delle buste tecniche;
- Considerato** che risulta, precluso alle Aziende Sanitarie procedere con l'espletamento di gare autonome con riguardo alle materie oggetto di iniziative regionali centralizzate o aggregate;
- Rilevato** che in data 10 luglio 2025, in vista dell'approssimarsi della scadenza contrattuale al 31 agosto 2025, è stata comunicata via pec alla società GSN s.r.l., attuale affidataria del servizio di Facchinaggio e Trasloco presso gli Ifo, la necessità di proseguire il servizio per ulteriori 6 mesi agli stessi prezzi e condizioni del contratto in essere, come previsto dall'art. 7 della Convenzione regionale, dal 1 Settembre 2024 al 28 Febbraio 2026 o minor periodo nel caso venisse reso possibile il recepimento della gara centralizzata della Regione lazio;
- che tutta la documentazione richiamata e non allegata nella presente deliberazione è reperibile agli atti della UOC Acquisizione beni e servizi;
- Ritenuto** pertanto indispensabile modificare la durata contrattuale del servizio di Facchinaggio e Trasloco, comprensivo dell'estensione di Facchinaggio occorrente alla UOC Farmacia e dell'operatore per il servizio navetta all'interno dell'Ente con la società GSN S.r.l. agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere, per il tempo strettamente necessario, alla definizione della nuova procedura a evidenza pubblica;

di sottoporre il suddetto affidamento alla condizione risolutiva per l'ipotesi in cui medio tempore intervenga il subentro dell'affidatario regionale;

Rilevata	la necessità, di estendere la durata del contratto del servizio Facchinaggio e Trasloco ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, per il periodo 01/09/2025 – 28/02/2026, o minor periodo, per un importo complessivo di € 205.739,38 iva inclusa, da stanziare sul conto 502020119 centro di costo 1000001;
Preso atto	di quanto previsto in materia di incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 36/20223 e ss.mm.ii. e dal regolamento aziendale adottato con deliberazione n.664 del 27/07/2023;
Visto	quanto espressamente previsto dall'ANAC che, con parere nr.54/2023, ha chiarito che gli incentivi tecnici non debbano aggravare l'equilibrio finanziario dell'Ente;
Visto	il concordamento regionale per l'anno 2025 nel quale non risulta riconosciuto agli IFO alcun importo nel corrispondente conto economico;
Dato atto	che il risultato economico, previsto per l'anno 2025 già in perdita degli Istituti, risulterebbe aggravato dall'assegnazione degli incentivi tecnici;
Ritenuto	pertanto di dover precisare per quanto rappresentato nei punti precedenti, che i suddetti incentivi non potranno essere contabilizzati nel bilancio economico 2025 e conseguentemente assegnati; che gli incentivi tecnici correlati al presente provvedimento per le annualità oltre il 2025, potranno essere erogati qualora gli importi inseriti nei futuri bilanci di previsione siano riconosciuti in sede di concordamento dalla Regione Lazio;
Attestato	che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della

Legge del 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla Legge del 7 agosto 1990, n. 241, art. 1, comma primo, come modificata dalla Legge dell'11 febbraio 2005, n. 15;

Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

estendere la durata del contratto del servizio di Facchinaggio e Trasloco, comprensivo dell'estensione di Facchinaggio occorrente alla UOC Farmacia e dell'operatore per il servizio navetta all'interno dell'Ente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016, in favore della società GSN S.r.l., agli stessi prezzi, patti e condizioni per il periodo dal 01/09/2025 al 28/02/2025, o minor periodo, qualora venga pubblicata la convenzione della gara centralizzata della Regione Lazio per l'affidamento del servizio Facchinaggio e Trasloco, per un importo complessivo stimato nel trimestre pari ad € 205.739,38 iva inclusa;

- stanziare l'impegno di spesa del servizio Facchinaggio e Trasloco per il periodo dal 1 settembre 2025 al 28 febbraio 2026 o minor periodo, per un importo complessivo pari a € 205.739,38 iva al 22% inclusa, sul conto 502020119 centro di costo 1000001 per l'esercizio degli anni 2025 e 2026 come segue:

anno 2025 € 137.159,59

anno 2026 € 68.579,79

- prendere atto che per il 2025 gli incentivi tecnici di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. e al regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 664 del 21/07/2023, non potranno essere contabilizzati e conseguentemente assegnati per quanto espressamente previsto dall'ANAC, con parere n. 54/2023, alla luce del concordamento regionale per l'anno 2025;

- di confermare Responsabile del Procedimento l'Ing. Giuseppe Navanteri, Direttore f.f. della U.O.C. Acquisizione beni e servizi;
- di confermare Direttore per l'esecuzione la Dr.ssa Maria Grazia Loira;

La UOC Acquisizione beni e servizi curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Giuseppe Navanteri

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
- Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- In virtù dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l’insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
- ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “*ESTENSIONE DURATA DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO, AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 11, D.LGS 50/2016, IN FAVORE DELLA SOCIETA’ GSN S.R.L. DAL 1 SETTEMBRE 2025 AL 28 FEBBRAIO 2026 O MINOR PERIODO, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA REGIONALE.*” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate